

governa il diritto di filiazione (DTF 127 III 72 consid. 3; 120 II 231 consid. 1 c con rinvii ; Rep. 1994 pag. 237 segg. consid. 2b). Al riguardo il fascicolo processuale è silente (inc. _____), né ragguagli si desumono dagli atti relativi alle misure di protezione dell'unione coniugale (inc. _____ I. _____). La sentenza impugnata, come detto, menziona solo reddito e fabbisogno del padre, senza alcun accenno a reddito e fabbisogno della madre. A prescindere dal fatto che il metodo di calcolo seguito dal Pretore non è conforme al diritto federale (consid. 1), la Camera non dispone quindi dei dati essenziali per valutare la situazione economica dei genitori né del figlio.

E. 5

Dagli atti si evince per di più che il Pretore ha statuito sulle misure a protezione dell'unione coniugale, richieste con l'istanza del 10 aprile 2000, senza mai aver convocato le parti per l'udienza di discussione. Il decreto supercautelare del 10 aprile 2000 (act. II) indica che l'udienza era stata indetta per il 12 aprile successivo, ma invano si cercherebbe nell'incarto il benché minimo accenno a tale udienza. L'elenco degli atti menziona un'udienza di discussione il 2 agosto 2001, ma il relativo verbale (act. III) si riferisce alla procedura cautelare avviata con l'istanza del 7 marzo 2000 (inc. _____), contrariamente a quanto figura nella sentenza impugnata. È vero che in quell'occasione le parti hanno discusso il contributo di mantenimento per il figlio, ma tutto si ignora della situazione economica della madre, che non è stata nemmeno in grado di indicare il proprio fabbisogno. Manca anche ogni indicazione sugli esiti della vendita dell'esercizio pubblico, proprietà dei coniugi. In concreto, quindi, il Pretore ha statuito in palese violazione del contraddittorio e, quindi, del diritto di essere sentito (cfr. anche l'art. 419 b cpv. 4 CPC).

E. 6

Sia come sia, si volesse anche supporre che, per economia processuale, all'udienza del 2 agosto 2001 le parti abbiano inteso discutere l'istanza presentata il 10 aprile 2000, il risultato non muterebbe. Rimane il fatto, invero, che in concreto il Pretore ha statuito senza verificare né il reddito né il fabbisogno dei due genitori. Ravvisata l'insufficienza dei dati enunciati genericamente dalle parti, egli avrebbe dovuto indagare di sua iniziativa sulle entrate e sulla sostanza di loro, così come sul rispettivo fabbisogno minimo (cfr. anche DTF 127 III 72 consid. 3). Certo, questa Camera potrebbe esperire essa medesima – proprio in virtù della massima ufficiale e del principio inquisitorio – tutte le prove ritenute idonee ai fini del giudizio (v. Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 322 CPC). In concreto non si tratta però di assumere l'una o l'altra prova a completazione dell'istruttoria. Si tratta di esperire l'istruttoria vera e propria.

E. 7

La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare che non compete alla Camera civile di appello sopperire alla più totale carenza probatoria e istruire essa medesima una causa per la prima volta, sostituendosi al giudice naturale (cfr. anche Rep. 1997 pag. 120 consid. 8, 1996 pag. 125 consid. 8, 1981 pag. 81 consid. 4b). Fosse vero il contrario, in tutti i processi retti dal principio inquisitorio – come quelli sul mantenimento di figli minorenni – la causa potrebbe essere istruita sommariamente in primo grado (o non essere istruita), lasciando all'autorità di ricorso il compito di supplire a ogni mancanza. Ciò non sarebbe ragionevolmente ammissibile. Il giudice di prima sede che disattende la massima ufficiale e

il principio inquisitorio del diritto federale nella loro sostanza viola norme essenziali di procedura e cade nel diniego di giustizia. E tale vizio denota nel caso in esame la nullità della fase istruttoria, ridotta a una mera parvenza. Ne deriva, in ultima analisi, che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata (sul contributo di mantenimento del figlio) va annullato, con rinvio degli atti al primo giudice perché esegua l'istruttoria (art. 326 lett. a CPC per analogia).

E. 8

Oggetto di istruttoria dovranno essere – giovi ripetere – le condizioni finanziarie in cui versano i genitori e il figlio al momento del giudizio. A tal fine il Pretore esigerà tutti i documenti utili a chiarire le entrate effettive e il patrimonio, come pure i fabbisogni minimi del padre e della madre, accertando altresì l'ammontare dell'assegno familiare concretamente riscosso. Ciò posto, il primo giudice verificherà se all'uno o all'altro genitore vada imputato un reddito ipotetico, tenuto conto della relativa formazione, dell'età, del tempo a disposizione, dello stato di salute e del mercato dell'impiego (Hausheer/Spycher in: Handbuch des Unterhaltsrechts , Berna 1997, pag. 48 n. 1.52 segg.). Per calcolare i fabbisogni dei genitori, inoltre, egli prenderà in considerazione i nuovi minimi essenziali del diritto esecutivo, in vigore dal 1° gennaio 2001 (FU 2/2001 pag. 74), e per stabilire quello in denaro del figlio si fonderà sulle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo nel gennaio del 2000 (in: Rep. 1999 pag. 372).

E. 9

Dato il parziale accoglimento dell'appello per un vizio di procedura non rilevato dalle parti, appare equo rinunciare al prelievo di tasse o spese. L'appellata non è soccombente, essendosi rimessa al giudizio della Camera, di modo che non vi è spazio per l'assegnazione di ripetibili. Quanto agli oneri processuali di primo grado, l'unico punto ancora litigioso era il contributo di mantenimento del figlio e il dispositivo in questione (n. 5) deve seguire la sorte del dispositivo n. 3, ove appena si consideri che il Pretore potrà statuire sugli oneri dell'indagine relativa alla capacità contributiva dei genitori solo al momento del nuovo giudizio. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, i dispositivi n. 3 e 5 della sentenza impugnata sono annullati e la causa è rinviata al Pretore per istruzione e nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: – avv. _____ - _____, _____ ; – avv. _____, _____.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La

presidente

La segretaria